REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere – relatore
Marco FRATINI	Consigliere
Carola CORRADO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 59486 del ruolo generale promosso da:

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*

- appellante -

contro

- XXXX X X X X , nato a X X X il XX.XX.XX (C.F. XXXXXXXXXX) residente a X X X X X , in X X X X X X X X cpl XXXXX, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Antonio Castro (C.F. CSTNTN65C18C351G - p.e.c. antonio.castro@pec.avvocatocastro.it), ed elettivamente domiciliato il suo studio a Catania, in via Musumeci n. 137;

- XX XXX XXX, nata a XXXXX (XX) il XX XX XX (C.F. XXXXXXXXXX) ed ivi residente in XXX XXX XXXXn. X, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Michele Tavazzi (C.F. TVZMHL73H15A944B – p.e.c. micheletavazzi@ordineavvocatibopec.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, in via Marconi n. 9, presso cui dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento;

- XXXX XXXX, nato a XXXX l'XX X XX (C.F. XXXXXXXXXX) e residente a XXXX in Via XXXX n. XX, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Giuseppe Miriello (C.F. MRLGPP68T04L219R – p.e.c. giuseppemiriello@pec.ordineavvocatitorino.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Torino, in C.so Francia n. 301, e con espressa dichiarazione di voler ricevere la comunicazione e la notifica degli atti del procedimento al numero di fax 011.4627896e al suindicato indirizzo p.e.c. del nominato difensore;

- X X X X XXXX, nato a X X X X il XX XX XX (C.F. XXXXXXXXXX), residente a X X X X , in XXX XXXX XXXXX n. XX, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Giorgio Salussoglia (C.F. SLSGRG60H08L219O – p.e.c. giorgiosalussoglia@pec.ordineavvocatitorino.it) con studio a Torino, in C.so Duca degli Abruzzi n. 6, e dal Prof. Avv. Paolo Vinci (C.F. VNCPLA57A26G325J – p.e.c. paolo.vinci@milano.pecavvocati.it), con

studio a Milano, in Piazza della Conciliazione n. 5, e con espressa dichiarazione di voler ricevere la comunicazione e la notifica degli atti del procedimento ai numeri di fax 011.549808 – 02.45471108 e ai suindicati indirizzi p.e.c. dei nominati difensori;

- XXXX XXXX, nato a XXXX, il X X X X X (C.F. XXXXXXXXX) e residente a XXXX (XX), in X X X X X X X n. X, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Paolo Federico Videtta (C.F. VDTPLA71H03L219W – p.e.c. paolofedericovidetta@pec.ordineavvocatitorino.it) Fax: 011/537624) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Torino, in via Cernaia n. 30, e con espressa dichiarazione di voler ricevere la comunicazione e la notifica degli atti del procedimento al suindicato indirizzo p.e.c. del nominato difensore e al numero di fax 011. 537624;

- XXXXX XXXXX, nata a XXXX il XX X XX (C.F. XXXXXXXXXXX), residente a XXXXXX, in Via XXXX XXXX n. X, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Roberto Longhin (C.F. LNGRRT55B09F335N – p.e.c. robertolonghin@pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Torino (TO), in Via Vittorio Amedeo II n. 19, e con espressa dichiarazione di voler ricevere la comunicazione e la notifica degli atti del procedimento al numero di fax 011.5158714 e al suindicato indirizzo p.e.c. del nominato difensore;

- XXXX XXXX, nata a XXXX (XX) il X X X X (C.F. XXXXXXXXX), e residente a XXXXXX, in XXX XXXX n. XX rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv.

Gianfranco Ferreri (C.F. FRRGFR54A03L219H – p.e.c. gianfrancoferreri@pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Torino, in via Giuseppe Giusti n. 3;

- XXXX XXXX, nato a XXXX XXXX (XX) il X X XX (C.F. XXXXXXXXXX), e residente a XXXXXX (XX), in Via XXXX XXXX n. X/X, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv.to Carlo Rolle (C.F. RLLCRL64R23L219O – p.e.c. carlorolle@pec.ordineavvocatitorino.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Torino, in via Rosolino Pilo, n. 2 *bis*, e con espressa dichiarazione di voler ricevere la comunicazione e la notifica degli atti del procedimento al numero di fax 011.2639025 e al suindicato indirizzo p.e.c. del nominato difensore;

- XXXXX XXXX, nato a XXXXX il X X X X (C.F. XXXXXXXXXX), residente a XXXX XXXXXX (XX), in via XXXXX XXXX n. X , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Paolo Federico Videtta (C.F. VDTPLA71H03L219W – p.e.c. paolofedericovidetta@pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Torino, in via Cernaia n. 30, e con espressa dichiarazione di voler ricevere la comunicazione e la notifica degli atti del procedimento al suindicato indirizzo p.e.c. del nominato difensore e al numero di fax 011. 537624

- XXXXX XXXXX, nata a XXXX il XX X XX (C.F. XXXXXXXX), e ivi residente in Via XXXX n. XX, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv.to Carlo Rolle (C.F. RLLCRL64R23L219O – p.e.c. carlorolle@pec.ordineavvocatitorino.it),

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Torino, in via Rosolino Pilo, n. 2 *bis*, e con espressa dichiarazione di voler ricevere la comunicazione e la notifica degli atti del procedimento al numero di fax 011.2639025 e al suindicato indirizzo p.e.c. del nominato difensore;

- XXXXX XXXXX, nata a XXXX (XX) l'X XX XX (C.F. XXXXXXXXX), e residente a XXXXX, in via X X X X n. XX *bis*, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Alberto Vercelli (C.F. VRCLRT67A15H355J- p.e.c a.vercelli@pec.studiopenalisti.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Torino, in Corso Giuseppe Govone n. 5,

- appellati -

per la riforma

della sentenza n. XXX/XX della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, depositata il XX X XX.

Visti l'atto di appello, le comparse di costituzione in giudizio e le memorie degli appellati, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 20 novembre 2024, tenutasi con l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Paola Rinaldi, il Procuratore generale aggiunto Andrea Lupi per l'appellante Procura regionale, l'Avv. Vecchio su delega orale dell'Avv. Castro per XXXXX XXXXX, l'Avv. Lucchesi su delega scritta dell'Avv. Tavazzi per XXXX XXXXX, l'Avv. Miriello per X X X X X X X X , l'Avv. Ferabecoli su delega scritta degli Avv.ti Vinci e Salussoglia per XXXX XXXXXX, l'Avv. Videtta per XXX XXXXX e XXXX XXXXX,

l'Avv. Ferreri per XXX XXXXX nonché, su deleghe scritte degli Avv.ti Longhin e Vercelli, per X X X X X X X e XXX XXXXX, e l'Avv. Contaldi su delega scritta dell'Avv. Rolle per X X X X X X X X e X X X X X X X X X, come da verbale di udienza.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato l'8 gennaio 2021, la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa a titolo di danno erariale "indiretto" da *malpractice* medico-ospedaliera nei confronti di undici tra medici e infermieri dell'Ospedale San Giovanni Battista di Torino che tra l'8 e il 9 novembre 2006 avevano preso in cura a vario titolo un paziente ricoverato nel reparto di ortopedia del predetto nosocomio per un intervento di xxxxx xxxxx C2-TI, eseguito in data 8 novembre 2006, per il quale insorsero delle gravi complicanze, che resero necessario un ulteriore intervento chirurgico eseguito il 9 novembre 2006, comportanti postumi permanenti e invalidanti, a causa dei quali l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino aveva sostenuto un esborso di 360 mila euro a seguito della conclusione, in data 6 luglio 2018, di un atto transattivo con il paziente danneggiato, che aveva avviato innanzi al Tribunale di Torino un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. affinché fosse accertata l'esistenza di un nesso causale tra i postumi permanenti e invalidanti verificatisi e il

ritenuto ritardo con cui fu diagnosticata la causa delle gravi complicanze ed eseguito il successivo intervento operatorio volto a eliminarla, dovuti al ritardato monitoraggio postoperatorio.

1.1. Segnatamente, la Procura regionale attrice, anche avvalendosi di una perizia tecnica dell'Ufficio medico legale presso il Ministero della Salute, richiesta e acquisita nel corso della fase preprocessuale, ha contestato ai medici operatori (XXXXX, X X X X X), ai medici anestesisti (XXXXX, XX XXX, XXXXXX), al personale infermieristico (XXXXXX, XXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXXX) e alla coordinatrice di quest'ultimo (XXXX), di avere ciascuno concorso, con la propria condotta gravemente colposa, a realizzare il fatto illecito che ha dato causa alla stipulazione di un accordo transattivo tra il paziente dianzi menzionato e la citata Azienda ospedaliera e nel correlato pagamento di quest'ultima in favore del primo, a saldo e stralcio, della somma di euro 360.000,00, fonte del pregiudizio erariale attuale e concreto per cui è giudizio. Secondo la prospettazione attorea poiché la possibile causa delle gravi complicanze postoperatorie e dei relativi postumi che afflissero il paziente era stata individuata dai periti ministeriali nella somministrazione, da parte di personale paramedico, del farmaco antitrombotico "Clexane" in tempi anticipati rispetto a quelli indicati dalla scheda del farmaco e dalle linee guida AIFA, tale grave errore andava imputato sia al personale medico che eseguì l'intervento dell'8 novembre 2006 per non avere fornito precise indicazioni al personale infermieristico in merito ai tempi e modi di somministrazione dei

farmaci nel periodo postoperatorio ed apprestato metodologie di verifica e controllo, sia allo stesso personale infermieristico che in quella giornata era in servizio nel reparto, in quanto pur non avendo ricevuto precise indicazioni in merito da parte dei medici operatori, aveva comunque proceduto alla somministrazione "precoce" del farmaco in questione. La Procura regionale attrice censurava, altresì, la tenuta della cartella clinica del paziente in parola, ritenuta nel suo complesso disordinata e caotica, con la conseguenza che l'impossibilità di avere certezze in particolare in ordine all'orario in cui il farmaco in questione fu effettivamente somministrato al paziente e al nominativo della persona appartenente al personale paramedico che vi provvide materialmente non può che ridondare a sfavore di coloro i quali, per le parti di rispettiva competenza, erano responsabili della loro corretta e ordinata tenuta, dunque i medici operatori, i medici anestesisti, il personale infermieristico e la coordinatrice di tale ultimo personale, coinvolti a vario titolo nella fase operatoria e post operatoria dell'intervento chirurgico dell'8 novembre 2006.

1.2. Sulla scorta di tali contestazioni, la Procura regionale attrice ha dunque chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in favore della menzionata Azienda ospedaliere e della Regione Piemonte dell'importo di euro 360.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, di cui il 60 per cento da porre a carico del personale infermieristico, e, in via sussidiaria, alla loro coordinatrice; e la restante quota a carico dei medici operatori, e, in via sussidiaria, dei medici anestesisti.

2. La domanda di condanna della Procura attrice sopra descritta è stata integralmente respinta dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte con la sentenza n. XX/XX del XX XXX.

2.1. Il Giudice di prime cure ha ritenuto nel caso di specie non raggiunta la prova dei fatti così come addebitati dalla Procura regionale ai convenuti, né per quanto riguarda la presunta anticipata somministrazione del farmaco "Clexane", né per quanto concerne la presunta mancanza di precise indicazioni, da parte del personale medico a quello infermieristico, circa tempi e modi di somministrazione al paziente dei farmaci dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto.

2.1.2. Quanto al primo aspetto, il Giudice di prime cure ha osservato che le annotazioni riportate nel foglio terapia, da cui era stata desunta la circostanza che il citato farmaco antitrombotico sarebbe stato somministrato erroneamente entro anziché dopo le 12 ore dall'intervento chirurgico, e dunque l'8 novembre 2006, apparivano tutt'altro che di chiara e univoca lettura, rinvenendosi in tale foglio "*(…) sigle (apposte in piccole caselle, una di fianco all'altra e riferite a giorni diversi), delle quali era impossibile stabilire la paternità, e altri segni, come una freccia e una cancellatura, che non consentono, giusta quanto sopra, di stabilire con certezza la data della somministrazione (…)*". Peraltro, soggiunge sul punto il Giudice di prime cure, pur supponendo come avvenuta la somministrazione anticipata del farmaco antitrombotico, non è comunque possibile risalire all'individuazione del suo autore, sia

per la non intellegibilità delle sigle presenti sul foglio di terapia, sia per la mancanza del registro delle presenze, andato distrutto. E ciò senza considerare, quali ulteriori elementi di fatto di cui tenere conto, prosegue il Giudice di prime cure, che le linee guida AIFA e la scheda tecnica del farmaco "Clexane", di cui si sono avvalsi i periti medico legali ministeriali per giungere all'affermazione che possibile causa della grave complicanza post-operatoria di cui si discorre è la "precoce" somministrazione al paziente operato del farmaco in questione, non erano quelle in vigore nel 2006.

2.1.2. Quanto al secondo profilo, il Giudice di prime cure ha rilevato come le evidenze documentali in atti conducessero a ritenere provato esattamente il contrario di quanto dedotto dalla Procura regionale attrice, ovverosia che il personale medico aveva fornito a quello infermieristico precise indicazioni circa tempi e modi di somministrazione al paziente dei farmaci dopo l'intervento chirurgico. Nella cartella clinica, la cui copia è stata versata agli atti del giudizio, era infatti chiaramente riportata l'indicazione, di competenza medica, di riprendere la terapia antitromboembolica con "Clexane" dal giorno successivo all'intervento chirurgico (avvenuto l'8 novembre 2006) ed essa (indicazione) trovava corrispondenza nella annotazione, contenuta nelle righe precedenti della stessa pagina, che la profilassi antitromboembolica e antibiotica fosse "secondo prescrizione chirurgica".

3. Con atto di appello ritualmente notificato e depositato il 23 novembre 2021, la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale

della Corte dei conti per il Piemonte ha impugnato innanzi a questo Giudice la dianzi descritta sentenza n. XX/XX del XX X XX chiedendo la sua integrale riforma e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda formulata in primo grado di condanna degli odierni appellati al pagamento dell'importo di euro 360.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino e della Regione Piemonte, ovvero al diverso importo determinato nel corso del giudizio, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di lite.

3.1. L'appello è affidato a due motivi.

3.2. Con il primo motivo, rubricato "*Omessa pronuncia su uno dei capi della domanda e segnatamente in ordine alla tenuta delle cartelle cliniche; contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui accerta la irregolare tenuta della cartelle senza attribuirne la responsabilità ai firmatari; mancata valutazione delle linee guida sulla tenuta delle cartelle depositate dall'attore; violazione e falsa applicazione dell'art.95 C.G.C.*", la Procura regionale appellante lamenta che il Giudice di prime cure sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione dell'art. 95 c.g.c., sotto il profilo della omessa pronuncia su un capo della domanda e, segnatamente, su quello inerente all'incidenza della disordinata tenuta delle cartelle cliniche sull'evento di danno e la sua imputabilità ai convenuti, in quanto avrebbe omesso di valutare le condotte di questi ultimi per come raffigurate nell'atto di citazione e nelle relazioni ministeriali, giacché la tenuta delle cartelle cliniche in maniera confusa e

disordinata rappresenta "*(…) un elemento concausale nella determinazione del fatto di danno poi risarcito dall'A.O.U.*" (pag. 7 dell'atto di appello),

3.3. Con il secondo motivo, rubricato "*Difetto ed incongruità della motivazione con riferimento alla inesatta valutazione degli esiti della perizia redatta dal MinSalute; mancata valutazione di prova*", la Procura regionale appellante si duole che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di esaminare compiutamente il contenuto della documentazione prodotta in giudizio, e segnatamente le perizie medico legali ministeriali e le linee guida in materia di tenuta delle cartelle cliniche prodotte, che la sentenza neppure menzionerebbe, di tal ché la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto incongrua, siccome smentita dai fatti emergenti dai documenti versati in giudizio da cui non emergono evidenze documentali di procedure di trasmissione delle indicazioni/prescrizioni da medico ad infermiere preposto alla gestione e somministrazione della terapia. Di qui la conclusione che della errata somministrazione, oltre agli infermieri di reparto ed alla loro coordinatrice, devono essere chiamati a rispondere anche i medici chirurghi e i medici anestesisti che hanno eseguito l'intervento dell'8 novembre 2006 per avere omesso di trasmettere agli infermieri le indicazioni necessarie.

4. Con memoria depositata il 14 aprile 2022 si è costituto nel presente giudizio il dott. XXXX a mezzo dell'Avv. Salussoglia e del Prof. Avv. Vinci chiedendo: in principalità, il rigetto dell'appello *ex adverso* per infondatezza di entrambi i motivi di gravame, sia in fatto che in diritto, non riscontrandosi nel contegno del proprio assistito

l'elemento subiettivo della colpa grave e risultando assente il nesso di causalità tra la condotta da egli concretamente posta in essere nella fattispecie in esame e il fatto dannoso per cui è giudizio; in subordine, la riduzione dell'entità della pretesa in proporzione all'apporto causale effettivamente a lui imputabile rispetto ai fatti di causa; in ulteriore subordine, la riduzione dell'entità della pretesa mediante esercizio del "potere riduttivo" in misura pari almeno all'80% del preteso danno imputato e fino alla misura massima di legge. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre oneri accessori di legge. In via istruttoria l'appellato ha chiesto, inoltre, che sia disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale al fine di confermare le circostanze dedotte nella propria memoria e, dunque, l'insussistenza, nel caso di specie, della colpa grave nella sua condotta.

5. Con memoria depositata il 4 aprile 2023 si è altresì costituta nel presente giudizio la dott.ssa XXXXX con il patrocinio difensivo dell'Avv. Loghin, eccependo, pregiudizialmente in rito, l'inammissibilità dell'appello *ex adverso* sia per difetto di specificità dei motivi di gravame - e dunque per violazione dell'art. 190, co. 2, c.g.c. - essendosi limitata la Procura regionale appellante a riproporre in appello le medesime prospettazioni impiegate nell'atto di citazione in giudizio in primo grado, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata; sia per violazione del divieto di *nova* in appello – e dunque per violazione dell'art. 193 c.g.c. - avendo la Procura regionale appellante introdotto in appello una domanda diversa rispetto a quello formulata in primo grado, poiché la mancata

indicazione nelle conclusioni o nel corpo dell'atto d'appello della ripartizione tra tutti i convenuti odierni appellati delle rispettive quote di danno costituisce domanda nuova di condanna in solido in via principale tra tutti gli appellati, differenziandosi all'evidenza da quella formulata in primo grado in cui la domanda di condanna faceva riferimento alla misura, alla ripartizione e ai titoli, principale o sussidiario, per cui l'intero importo del danno era posto a carico di tutti i convenuti presunti responsabili. Nel merito, la difesa della dott.ssa XXXXX insiste per il rigetto dell'appello avversario per infondatezza, in fatto e in diritto, di entrambi i motivi di gravame, stante la sua estraneità ai fatti indicati a fondamento della domanda, non avendo avuto alcun ruolo nella compilazione della cartella clinica, ma avendo invece compilato la "cartella di anestesia" di sua competenza nella quale, oltre alla prescrizione antalgica all'atto della dimissione del paziente dalla sala operatoria, ha annotato "profilassi antitromboembolica ed antibiotica secondo la prescrizione chirurgica" con rimando alla prescrizione chirurgica, di tal che emerge evidente come non vi sia alcun rapporto causale tra la sua condotta e le circostanze indicate nella relazione medico-legale ministeriale cui fa riferimento la Procura regionale appellante. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento nei suoi confronti di una responsabilità amministrativo a titolo sussidiario, di contenere la quota di danno ad ella scrivibile nella misura minima - determinata in numerario - avuto riguardo al suo ruolo, alla sua condotta e alla sua responsabilità, facendo ricorso ove occorra al criterio equitativo; e in

ogni caso di esercitare in suo favore il potere riduttivo di cui all'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994 nella misura massima possibile.

6. Con memoria depositata il 28 settembre 2024 si sono costituiti nel presente giudizio di appello, per il tramite del proprio difensore Avv. Videtta, i sig.ri XXXX e XXXXX che hanno eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello della Procura regionale per violazione: da un lato, dell'art. 13, u.p., della l. n. 24/2017, avendo essi ricevuto la comunicazione prevista dalla citata disposizione quando le trattative stragiudiziali erano state avviate da diverso tempo prima e, dunque, erano già ampiamente decorsi i dieci giorni previsti dal loro avvio; dall'altro, dell'art. 190, co. 2, c.g.c., difettando l'appello dei requisiti prescritti dalla citata disposizione violata; e comunque l'infondatezza nel merito, non avendo la Procura regionale appellante, né in primo grado né tanto meno in grado di appello, fornito la prova, neppure per presunzioni, del nesso causale tra la non dimostrata tenuta disordinata e caotica della cartella clinica e il fatto dannoso, così come non ha provato la gravità della colpa eventualmente ascrivibile alla condotta dei prevenuti odierni appellati, non potendosi la stessa farsi discendere dalla valutazione fattane nella propria relazione dai periti medico-legali nominati dalla Procura regionale attrice.

7. Con memoria depositata il 18 ottobre 2024 si è costituita nel presente giudizio la dott.ssa XXXXX, rappresentata e difesa dall'Avv. Vercelli, contestando la fondatezza dell'appello avversario rilevando, in particolare, la propria estraneità ai fatti per cui è giudizio, ove si consideri che ella, in qualità di medico anestesista, non partecipò

all'intervento chirurgico dell'8 novembre 2006, non seguì la fase post-operatoria, partecipò solo alla parte finale dell'intervento chirurgico del 9 novembre 2006, allorquando rilevò la posizione di anestesista fino a tale momento tenuta dalla collega dott.ssa X X X e diede indicazioni per il successivo decorso post-operatorio del paziente. Pertanto, l'appellata chiede che l'appello interposto dalla Procura regionale sia rigettato per quanto attiene alla sua posizione, con conseguente conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.

8. Con memoria depositata il 18 ottobre 2024 si è costituita nel presente giudizio anche la sig.ra XXXX con il patrocinio difensivo dell'Avv. Ferreri chiedendo il rigetto dell'appello della Procura regionale siccome infondato, argomentando in proposito, tra l'altro, che in nessun caso spetta alla coordinatrice del personale infermieristico dare indicazioni e stabilire quale sia la terapia farmacologica da somministrare al paziente (e con quale tempistica), né tanto meno ella può essere ritenuta responsabile dell'omessa o lacunosa tenuta della cartella clinica, documento la cui compilazione è riservata al personale medico ed è nettamente distinto dalla cartella infermieristica la correttezza della cui tenuta non è mai stata posta in discussione. Pertanto, l'appellata conclude chiedendo: in principalità, il rigetto dell'appello della Procura regionale e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata; in via gradata, condizionatamente all'accoglimento dell'appello *ex adverso*, il contenimento della sua responsabilità a titolo sussidiario nella causazione del fatto dannoso

nella quota del 20 per cento o in quella diversa che sarà determinata in relazione alla ritenuta incidenza della condotta del personale infermieristico sulla sua verificazione.

9. Con memoria depositata il 30 ottobre 2024 si è costituto nell'odierno giudizio d'appello il dott. XXXXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Miriello, che ha contestato la fondatezza dell'appello della Procura regionale eccependo, in particolare, la propria totale estraneità ai fatti per cui è giudizio, giacché egli, sin dalle fase preprocessuale, aveva documentalmente rappresentato di non essere stato presente né tantomeno di avere partecipato agli interventi chirurgici dell'8 e 9 novembre 2006, concretandosi la sua effettiva attività in favore del paziente solo nel prestare la propria consulenza in rianimazione durante la fase post-operatoria del secondo intervento chirurgico; consulenza che si svolse alle ore 17,30 del 9 novembre 2006. Ciò non di meno, la Procura attrice, abbandonate le precedenti contestazioni dell'invito a dedurre e riformulate le stesse incentrandole sulla più volte ricordate anticipata somministrazione del farmaco "Clexane" e sulla mancanza di precise indicazioni da parte del personale medico a quello infermieristico nell'immediato post-operatorio dell'intervento dell'8 novembre 2006, lo ha convenuto in giudizio evocando una sua responsabilità amministrativa per le causali dianzi descritte "*(…) in base ad una esposizione confusa, contraddittoria e sganciata da ogni emergenza documentale (…)* [e] *in forza di un'asserita e generica "responsabilità di gruppo", oltre che di un ragionamento aprioristico, che non sono consentiti in materia di responsabilità amministrativo-contabile*.". Per

quanto sopra, alcun comportamento (con)causativo del fatto dannoso e tantomeno connotato da colpa grave può essergli dunque ascritto nella vicenda che occupa, non avendo egli svolto nella fattispecie alcun ruolo attivo o mansione oggettiva di carattere sanitario. Pertanto, conclude chiedendo: in via preliminare, che sia dichiarata la nullità della citazione, stante la mancanza di corrispondenza tra l'esposizione dei fatti di citazione e gli elementi essenziali dell'invito a dedurre; in via istruttoria, che sia disposto il proprio interrogatorio informale; nel merito, che sia respinto l'appello della Procura regionale, con conseguente conferma della sentenza impugnata; in subordine, nel caso di accoglimento dell'appello interposto, che sia esercitato il potere di riduzione nella misura massima possibile; con vittoria delle spese di lite, oltre accessori come per legge.

10. Con memoria depositata il 31 ottobre 2024 si è costituto nel presente giudizio anche il sig. XXXXX con il patrocinio difensivo dell'Avv. Castro, eccependo l'infondatezza, fattuale e giuridica, dei motivi dell'appello della Procura regionale, considerata l'assoluta sua estraneità non solo agli eventi occorsi tra l'8 e il 9 novembre 2006 nella fase post intervento chirurgico, ma anche con riguardo alla presunta responsabilità per la caotica e disordinata tenuta della cartella clinica, tenuto conto che egli non era in servizio al verificarsi dell'evento da cui ha origine la contestazione di responsabilità di cui il presente giudizio, e non ha somministrato nei giorni dianzi indicati al paziente alcun farmaco e/o terapia, considerato che, come emerge dalla documentazione in atti, il proprio turno dell'8 novembre 2006 (data del

primo intervento) è iniziato alle ore 22.38 e si è concluso alle ore 7.51 del 9 novembre 2006. Con la conseguenza che ove si desse credito alla prospettazione della Procura, egli sarebbe chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa quantunque non autore di alcuna azione e neppure fisicamente presente sul luogo e nel momento di accadimento del fatto dannoso per cui è giudizio. In disparte ciò, prosegue l'appellato, non è comunque ravvisabile a suo carico alcuna responsabilità per colpa grave, così come del personale infermieristico nel suo insieme, per la presunta disordinata e caotica tenuta della cartella clinica, in quanto il personale infermieristico non è preposto, neppure in minima parte, alla sua tenuta e alla verifica della sua integrità e/o corretta formazione, che è invece rimessa al primario del reparto e al Direttore Sanitario, i quali, nel caso di specie, alla data dell'8 gennaio 2007 hanno verificato la completezza e corretta redazione dei documenti affluiti nella cartella clinica del paziente e l'hanno trasmessa per la conservazione e custodia all'archivio centrale, ai fini della sua custodia e conservazione per conto dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza. Pertanto, l'appellato conclude chiedendo: in via principale, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata; in subordine, che sia accertata e dichiarata illegittima e/o infondata la domanda attorea e disporre l'improcedibilità del procedimento nei suoi confronti; con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.

11. Con distinte memorie, depositate il 31 ottobre 2024, si sono costituiti nell'odierno giudizio di appello anche la sig.ra XXXXXX

e il sig. XXXX, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rolle, che hanno eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello della Procura regionale per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione; nel merito la sua totale infondatezza, in quanto, tra l'altro, non vi è alcuna prova che essi avessero tenuto una condotta connotata da colpa grave in ordine alle modalità di tenuta della cartella infermieristica e della scheda di somministrazione dei farmaci sul paziente, né tantomeno che vi sia un nesso di causalità, scientifico ed effettivo, tra tempo di somministrazione del farmaco e insorgenza della complicanza, considerato che la perizia medico-legale ministeriale ha valutato un atto sanitario - somministrazione di "Clexane" - compiuto nell'anno 2006 alla luce della scheda tecnica del farmaco dell'anno 2020, quantunque la stessa negli anni sia stata modificata più volte con riferimento alla posologia ed alle modalità di somministrazione (il 19 novembre 2007, il 4 gennaio 2013, il 18 dicembre 2013, il 19 giugno 2018, il 27 maggio 2020), come risulta dalla documentazione versata agli atti del giudizio. Inoltre, prosegue la difesa degli appellati, l'infondatezza dell'appello deriva anche dal fatto che parte appellante, che ne era onerata, non ha fornito elementi per appurare se i segni grafici presenti nella scheda somministrazione farmaci fossero o meno delle sigle, a chi appartenessero e per quale ragione il farmaco "Clexane" fosse stato somministrato anche il giorno 9 novembre quando il paziente era ricoverato in Pronto Soccorso e poi nel reparto di Rianimazione; così come appare inammissibile per contraddittorietà manifesta l'argomento introdotto da parte appellante

secondo cui non sarebbe stato somministrato al paziente il farmaco "Zoloft", considerato che alcun approfondimento è stato compiuto sull'efficacia causale della sua somministrazione all'aumento degli effetti anticoagulanti e che, comunque, alcuna condotta omissiva può essere loro contestata. Infine, l'insussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta a carico degli infermieri incolpati e il pagamento della somma di euro 360.000,00 è dimostrata dal fatto che l'accordo transattivo intervenuto tra l'Azienda ospedaliera e il paziente non presentava effettivamente né il carattere della necessità né quello dell'opportunità, ove si consideri che allorquando l'Azienda decise autonomamente di addivenire alla transazione non si era ancora concretizzato alcun rischio di contenzioso, stante la mera pendenza di un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Pertanto concludono chiedendo, in principalità, che l'appello sia dichiarato inammissibile e comunque respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata; in via gradata, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità degli appellati, che il danno erariale sia ripartito tra personale di profilo infermieristico e personale di profilo medico nella misura non superiore al 20 per cento a carico del primo in solido e non inferiore all'80 per cento a carico del personale medico e, comunque, ridurre equitativamente il danno e, anche in applicazione quanto meno analogica dell'art. 9 l. n. 24/2017, contenere la responsabilità risarcitoria degli appellati nei limiti di una somma pari al triplo del valore della maggiore retribuzione lorda conseguita da ciascuno nell'anno 2006.

12. Con memoria depositata il 4 novembre 2024 si è costituita nel

presente giudizio la dott.ssa XXXX, rappresentata e difesa dall'Avv. Tavazzi, chiedendo il rigetto dell'appello della Procura regionale per manifesta infondatezza, se non ancor prima per assoluta temerarietà, avuto riguardo al fatto, in particolare, che risulta *ex actis* e costituisce comunque fatto non contestato ex art. 115 c.p.c. che ella non aveva partecipato ad alcun titolo all'intervento chirurgico dell'8 novembre 2006, mentre aveva preso parte, come anestesista, esclusivamente all'intervento chirurgico che si era svolto il giorno successivo. Chiede, inoltre, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello: in via subordinata, che l'entità della pretesa sia ridotta in proporzione all'apporto causale effettivamente a lei imputabile rispetto ai fatti di causa; in via ulteriormente subordinata, che sia esercitato in suo favore il potere riduttivo. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, e con condanna della Procura regionale appellante al risarcimento del danno in suo favore ai sensi del combinato disposto degli artt. 96 c.p.c. e 31 c.g.c. per le ragioni esposte nella memoria di costituzione.

13. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2024, il rappresentante della Procura generale ha dichiarato la volontà dell'Ufficio rappresentato di rinunciare all'appello proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, e i difensori presenti, in rappresentanza di tutte le parti appellate, hanno dichiarato a loro volta di accettare, senza riserve, detta rinuncia. Dichiarata dunque chiusa la discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. All'udienza pubblica nella quale si è discusso il presente giudizio di appello, il rappresentante della Procura generale ha dichiarato la volontà del proprio Ufficio di rinunciare all'impugnazione avverso la sentenza n. XXX/XX del XX X XX della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, proposta dalla Procura presso di essa, cui hanno aderito, accettandola senza riserve, i difensori di tutte le parti appellate ritualmente costituitesi.

2. Orbene, come statuito da questa Sezione in casi analoghi (sent. nn. 31/2020, 165/2020, 37/2023), quantunque il codice di rito della giustizia contabile non disciplini la rinuncia all'impugnazione trovano applicazione nel giudizio contabile i principi elaborati in materia dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui "*(…) la rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. – va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. e plurimis Cass. n.18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa Corte, del resto, ha già precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto*

accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. n. 5556 del 1995; vedasi anche Cass. n. 4499 del 1996, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte). In sostanza, come condivisibilmente sancito da Cass. n. 5250 del 2018, «non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata»."

(così, Cass. civ., sez. I, ord. n. 26372/2024 del 10 ottobre 2024).

3. Deve dunque dichiararsi l'estinzione del presente giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 188 c.g.c.

4. Quanto alle spese, esse restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ricorrendo i presupposti dell'art. 31, co. 3, u.p., c.g.c. e stante l'accettazione senza riserve da parte di tutti gli appellati della rinuncia all'impugnazione dichiarata in udienza dalla Procura generale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando dichiara estinto il giudizio di appello iscritto al n. 59486 del registro di segreteria, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. XXX/XX della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, depositata il XX X

XX

Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonio Palazzo Giuseppina Maio

f.to digitalmente f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti degli interessati.

IL PRESIDENTE

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12/03/2025

IL DIRIGENTE

f. to digitalmente

In esecuzione del suesteso decreto collegiale adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati e delle altre parti private in esso menzionati.

Roma, 12/03/2025

IL DIRIGENTE

f. to digitalmente